

Varese 20 Ottobre 2020

NOTIZIARIO N. 3

FLP SOTTOSCRIVE IL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE PRESSO LA DP DI VARESE

Per FLP è stato fondamentale il pieno rispetto del protocollo di sicurezza di prevenzione dal rischio Covid-19 sottoscritto il 29 maggio 2020!

Colleghi e colleghe,

il 19 ottobre u.s. è stato sottoscritto presso la nostra Direzione Provinciale l'accordo decentrato sul disciplinare dello smart working.

La FLP si è presentata al tavolo di confronto con la piena consapevolezza di dover dare attuazione all'art.263 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, e modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo, pertanto, delle percentuali di rientro non rigidamente ancorate al dato normativo ma ancorate ai dati delle attuali condizioni epidemiologiche.

Abbiamo, infatti, subito rappresentato che l'art.263 è nato in un contesto temporale volto a proiettarci verso la cosiddetta Fase 3 – in cui per sostenere il rilancio delle attività produttive del paese è previsto il maggior sostegno in termini di servizi che andavano oltre la semplice indifferibilità – mentre, purtroppo, attualmente ci ritroviamo da un punto di vista epidemiologico nuovamente nella fase 1.

E quindi, come potevano essere conciliate entrambe le esigenze senza alleggerire e/o modificare il protocollo di sicurezza di prevenzione dal rischio Covid-19 sottoscritto il 29 maggio 2020?

Da qui è nata la proposta FLP, condivisa da tutti, di programmare i rientri non solo per le **attività indifferibili**, ma anche per quelle attività ritenute **necessarie a completare i procedimenti amministrativi** (come i contraddittori in presenza, la spedizione della posta cartacea, il deposito e il prelievo di fascicoli, i servizi all'utenza), ma solo per il **tempo strettamente necessario a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa** e, soprattutto, **previa verifica della effettiva necessità degli stessi e del rispetto delle misure di sicurezza** (vedasi art.7 punti 1 e 5 dell'accordo).

Ci siamo fatti promotori di una regolamentazione dei rientri che prevede (art. 7, punto 1, secondo e terzo capoverso dell'accordo):

- Per le attività indifferibili da rendere in presenza, il numero e la frequenza dei rientri verranno stabiliti, prioritariamente, secondo la scelta volontaria dei lavoratori ovvero, qualora lo richiedano esigenze organizzative dell'ufficio, secondo quanto previsto dal punto 6 del protocollo di sicurezza e prevenzione già sottoscritto (quindi con piani di rotazione con orari differenziati stabiliti dal responsabile, senza includere genitori con figli di età inferiore ai 14 anni in caso di mancate lezioni in

presenza, conviventi con familiari di età superiore a 70 anni e coloro che siano personalmente coinvolti nell'assistenza di familiari diversamente abili o non autonomi.

- In relazione a tutte le ulteriori attività lavorative, le prestazioni da rendere in presenza, fatta salva una diversa scelta volontaria del lavoratore, non possono superare le 36 ore nell'arco di un mese, da intendersi unicamente quale limite massimo

Altra questione da noi attenzionata, e condivisa da tutti, è stata la previsione di rendere la prestazione lavorativa in presenza, sia nella sola fascia pomeridiana che in quella antimeridiana. In tal modo si potrà assicurare al meglio il distanziamento all'interno delle nostre articolazioni, e quindi sarà possibile prestare attività lavorativa da remoto al mattino e di presenza nel pomeriggio e/o viceversa (vedasi art.6 punto 4 dell'accordo).

Per quanto riguarda le fasce di contattabilità di cui all'art.8 punto 1, la nostra proposta, contrariamente a quella dell'amministrazione di una reperibilità piena, è stata di applicare le 2 ore giornaliere previste per il telelavoro, ma secondo diverse fasce e non con unica fascia; la Direzione, rivedendo la sua posizione originaria, ha quindi proposto 3 ore, articolate in più fasce con 2 ore al mattino e una al pomeriggio.

Avevamo anche chiesto di declinare le esenzioni dei rientri in presenza al di fuori dei casi di fragilità (art 6 punto 5 dell'accordo), prevedendole, a titolo non esaustivo, per chi si trova in particolari situazioni ritenute meritevoli per legge, come i titolari di permessi di cui alla legge 104/92, le categorie protette di cui alla legge 68/99, la genitorialità e, soprattutto, la mono genitorialità di cui al D. Lgs 151/2009, lo stato di gravidanza; ma su questo non abbiamo avuto alcun riscontro al tavolo e, pertanto, la decisione verrà lasciata, ma non per nostra volontà, alla discrezionalità del dirigente.

Altra questione da noi sollevata ha riguardato la flessibilità, per la quale abbiamo esplicitamente richiesto ed ottenuto l'innalzamento alle ore 11.00 in ingresso e alle 13.00 in uscita rispetto alla proposta originariamente rassegnataci dalla DP, trovando in tal modo un giusto equilibrio secondo le previsioni legislative di cui all'art.263 del Decreto Legge 19 maggio, 2020 n. 34.

Riteniamo quindi che l'accordo a cui si è giunti, sicuramente innova e migliora l'accordo nazionale nella parte relativa ai rientri, sia per quanto riguarda i rientri, sia per quanto riguarda l'autorizzazione a svolgere la propria attività in presenza e remoto e remoto e presenza, rispettando in tal modo i protocolli di sicurezza.

Infine, vi informiamo che abbiamo condiviso unitariamente e proposto la soluzione del piano ferie, convenendo con parte pubblica il rinvio di almeno 10 giorni ad anno nuovo, al netto di quelle da godere fino al 06 gennaio 2021.

Cordiali Saluti.

Il Coordinamento Territoriale
FLP Ecofin Agenzie Fiscali di Varese